

Egr. Sig.ri
Clienti dello Studio

Roma, lì 4 marzo 2021

Oggetto: certificazione unica 2021.

Con la presente informativa si affrontano le principali novità relative all'adempimento della **Certificazione unica 2021** che attesta i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi percepiti nell'anno 2020.

La nostra è una **instant brochure** per dare un'informativa alla clientela sulle principali **novità previste per l'anno 2021**.

Lo Studio De Marco è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Distinti saluti.



dott. Ottavio De Marco



dott.ssa Giulia Giacometti

Sintesi

I sostituti d'imposta utilizzano la **Certificazione unica 2021 (CU)**, per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi percepiti nell'anno 2020.

Il modello di Certificazione 2021, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2021 deve essere trasmesso **entro il 16 marzo 2021**.

La Certificazione Unica 2021:

- ✓ dovrà essere consegnata, in forma sintetica, ai percipienti (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale etc. ...) a cura del datore di lavoro entro il 16 marzo 2021 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
- ✓ dovrà essere trasmessa telematicamente, in forma ordinaria, all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021.

Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il **31 ottobre 2021 (che slitta al 2 novembre)**.



Dati da indicare nella Certificazione Unica

Ogni anno i sostituti d'imposta devono produrre la **Certificazione unica (CU)**, ovvero il documento fiscale per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Tutti i sostituti d'imposta con la CU sono tenuti ad attestare:

- ✓ l'ammontare complessivo dei **redditi di lavoro dipendente**, equiparati ed assimilati, corrisposti nell'anno 2020 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- ✓ l'ammontare complessivo dei **redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**;
- ✓ l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche **occasionali**, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2020, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- ✓ l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2020 a seguito di procedure di **pignoramenti** presso terzi;
- ✓ l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di **esproprio**;
- ✓ l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2020 per prestazioni relative a **contratti d'appalto** per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- ✓ l'ammontare complessivo delle **indennità** corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- ✓ l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per **contratti di locazione** di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (*locazioni brevi*);
- ✓ le **ritenute** di acconto operate;
- ✓ le **detrazioni** effettuate.

Il modello va utilizzato anche ai fini dell'attestazione dell'ammontare dei redditi che sono stati corrisposti nel corso dell'anno 2020 e che non hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile (*sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi*), nonché dei **dati previdenziali e assistenziali** inerenti alla contribuzione versata ovvero dovuta nei confronti degli enti previdenziali.

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia delle Entratesi compone:

- ✓ **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- ✓ **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- ✓ **Certificazione Unica 2021** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi oltre che i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

* * * * *

Modalità e termini di presentazione

La Certificazione unica generalmente deve essere:

1. trasmessa all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il **modello ordinario** entro il 16 marzo 2021, in via telematica (*31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata*);
2. consegnata al percipiente, utilizzando il **modello sintetico** (senza il quadro CT), entro il 16 marzo 2021.

La Certificazione unica viene quindi emessa e inviata dal soggetto che ha effettuato il pagamento, generalmente si tratta del datore di lavoro o del committente (*sostituto d’imposta*). Per i lavoratori dipendenti la CU è molto importante perché attesta il regolare versamento delle ritenute fiscali e previdenziali da parte del datore di lavoro. In altre parole, con la Certificazione unica l’Agenzia delle Entrate può disporre di tutti i dati relativi ai redditi da lavoro dipendente che verranno inseriti nel modello 730 precompilato del lavoratore.

Il sostituto di imposta può consegnare la Certificazione unica al percipiente in due diverse modalità:

- in forma cartacea;
- via mail.

I percipienti sono tenuti a conservare la Certificazione unica in vista della successiva compilazione della dichiarazione dei redditi.

* * * * *

Sanzioni

La Certificazione unica è soggetta alle sanzioni previste dal nuovo sistema sanzionatorio di cui al combinato disposto della Legge di Stabilità 2016, del Decreto Legislativo 158/2015 e del Decreto Legislativo 151/2015 (meglio noto come "*decreto semplificazioni*").

Si riporta di seguito tabella riassuntiva con le sanzioni attualmente previste in caso di ritardo, errori ed omissioni in materia di Certificazione unica:

Fattispecie	Sanzioni previste
Certificazione unica omessa, tardiva o errata	100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta
Certificazione unica errata trasmessa entro il 16 marzo 2021, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni	Nessuna sanzione
Certificazione unica errata trasmessa entro il 16 marzo 2021, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni	33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta

Istituzione di nuovi codici

Sono stati implementati i codici da indicare all'interno del punto 6, denominato "**Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**", con riferimento alle somme esposte al successivo punto 7 denominato "Altre somme non soggette a ritenuta". In particolare, sono stati introdotti due ulteriori codici:

- ✓ codice 12, in presenza di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario, di cui all'articolo 1 L. 190/2014;
- ✓ codice 13, nel caso di compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, in base a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020 (introdotti con il decreto "cura Italia").

Rispetto all'anno precedente il codice 7, denominato "**Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta**", non accoglie più gli importi erogati a favore dei c.d. "**contribuenti forfettari**", quest'anno identificati con il codice 12, ma continua ad individuare, i compensi corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'articolo 27 D.L. 98/2011 (c.d. "**contribuenti minimi**" oggi presenti in via residuale).

Rimane invariato il riferimento alle erogazioni di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito, in relazione alle spese anticipate che non vedono collocazione all'interno della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di imposta di bollo, identificate con il codice 8.

Infine con il codice 13 sono identificati i compensi percepiti, in riferimento al periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, dai soggetti che:

- ✓ hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all'interno del territorio dello Stato;
- ✓ non hanno percepito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, ricavi o compensi superiori a 400.000 euro.

Tali compensi, infatti, come previsto dall'articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020, non sono stati assoggettati alle ritenute d'acconto, di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente i singoli soggetti percipienti non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Si ricorda che, a tal fine, i contribuenti che si sono avvalsi dell'opzione citata erano tenuti al rilascio di un'apposita dichiarazione dalla quale doveva risultare che:

- ✓ i ricavi e i compensi non erano stati assoggettati a ritenuta;
- ✓ si impegnavano a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non subite in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o, in alternativa, mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di luglio 2020.

Ulteriori novità

Trattamento integrativo (art. 1 D.L. 3/2020) e Bonus IRPEF (art. 1 D.L. 66/2014):

Nei punti 13 e 14 viene richiesto di indicare i giorni per cui spettano le detrazioni da lavoro dipendente, ripartiti tra quelli cadenti nel primo e nel secondo semestre 2020. La somma dei valori contenuti nelle due caselle dovrà essere uguale al dato complessivo, che resta esposto al punto 6. La scelta di introdurre questi due campi è motivata dall'emergente necessità di distinguere tra le erogazioni del **bonus IRPEF** D.L. 66/2014 (effettuate tra il 01/01/2020 ed il 30/06/2020) e del **Trattamento Integrativo del Reddito** che, a partire dal 01/07/2020, ha sostanzialmente sostituito il precedente Bonus.

I punti che descrivono specificamente il Trattamento Integrativo si trovano invece raggruppati tra il numero 400 ed il 410, dove si può indicare la casistica del trattamento recuperato anche eventualmente tramite rateazione (nel caso in cui l'importo da recuperare superi il valore di 60 euro, lo stesso viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio). Per quanto riguarda invece la sezione dedicata al credito da Bonus IRPEF, i punti da 391 a 399 contengono le medesime informazioni già presenti nello scorso modello di Certificazione.

Ulteriore detrazione (art. 2 D.L. 3/2020):

Per coloro che non possano beneficiare del credito derivante dal trattamento integrativo, in quanto hanno totalizzato nel corso del 2020 un reddito complessivo compreso tra 28.000 euro e 40.000 euro, spetta un'ulteriore detrazione rapportata al periodo di lavoro. Tale importo viene indicato nel punto 368 del modello CU 2021.

Clausola di salvaguardia (art. 128, D.L. 34/2020):

Il c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto, nel caso in cui il credito derivante dal Bonus IRPEF o dal Trattamento Integrativo del Reddito non risultasse spettante per incapacità derivante dall'intervento di ammortizzatori sociali con causale "Covid-19", la sussistenza di una c.d. "clausola di salvaguardia", che permette comunque, in via del tutto eccezionale, l'attribuzione di tali importi. Nei punti da 478 a 480 sarà possibile indicare:

- ✓ se il sostituto d'imposta ha erogato somme qualificabili come sostegno al reddito
- ✓ il valore del reddito effettivamente erogato
- ✓ il reddito "contrattuale", ovvero sia quello che sarebbe stato erogato in assenza dell'intervento degli ammortizzatori sociali con causale "Covid-19".

"Premio Covid" lavoratori presenti in sede nel mese di marzo (art. 63, D.L. 18/2020):

All'interno del c.d. "Decreto Cura Italia" è stata prevista la corresponsione di un premio pari ad euro 100, limitatamente al mese di marzo 2020 e che non concorre alla formazione del reddito. Ne sono risultati beneficiari i titolari di reddito da lavoro dipendente in possesso, nel 2019, di un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo fino a 40.000 euro. La somma prevista è stata rapportata al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo. Nel punto 476 del modello CU 2021 è possibile indicare la somma corrisposta dal sostituto d'imposta.

Erogazioni in natura (art. 112, D.L. 104/2020):

All'interno del c.d. "Decreto Agosto" è stato previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2020, il raddoppio della soglia tale per cui il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, che è passata da euro 258,23 ad euro 516,46. Le somme eventualmente erogate sono indicate sempre nel punto 474, che resta invariato.

Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco

Studio De Marco © 2020 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.

